

soci adottati dal Consiglio di Amministrazione;

l'Assemblea delibera sulle altre materie concernenti la gestione sociale, riservate

alla sua competenza dallo Statuto o sottoposte al suo esame dal Con-

siglio di Amministrazione, nonché sulla responsabilità degli ammini-

stratori e dei sindaci.

l'Assemblea approva i regolamenti previsti dal presente Statuto.

L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta al-

l'anno entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio. Può essere con-

vocata in un termine maggiore, non superiore in ogni caso a sei mesi,

quando particolari esigenze lo richiedano. L'Assemblea ha altresì luo-

go quante altre volte il Consiglio di Amministrazione lo crede necessa-

rio o ne sia fatta richiesta per iscritto con indicazione della materia da

trattare, dal Collegio Sindacale o da almeno un quinto dei soci. In

questi ultimi casi la convocazione deve aver luogo entro quindici giorni

dalla data della richiesta.

La convocazione dell'Assemblea deve effettuarsi mediante avviso da

recapitarsi ai soci al domicilio eletto e da esporre nella sede sociale

almeno quindici giorni prima della data fissata per la prima convoca-

zione. L'avviso deve contenere l'elenco delle materie da trattare, l'indi-

cazione del luogo dell'adunanza e quella della data e dell'ora della

prima e seconda convocazione. In mancanza dell'adempimento di tali

formalità, l'assemblea si reputa validamente costituita quando siano

presenti o rappresentati tutti i soci aventi diritto a voto e tutti gli ammi-

nistratori e tutti i sindaci effettivi, se nominati, della Cooperativa.

L'assemblea ordinaria può tenersi, anche con interventi dislocati in più

